



Ammortizzatori sociali, dall'Aspl alla cassa integrazione

Con l'espressione "ammortizzatori sociali" si fa riferimento a un complesso di misure economiche finalizzate al sostegno del reddito per quei lavoratori dipendenti che si trovano involontariamente in una situazione di disoccupazione. Vediamo i principali.

A) Aspl (Assicurazione Sociale per l'Impiego, ex indennità di disoccupazione): in vigore da gennaio 2013, viene erogata a tutti i lavoratori subordinati (nel settore pubblico solo a chi ha il contratto a termine) il cui rapporto di lavoro venga interrotto da un licenziamento. I beneficiari devono aver versato almeno 52 settimane nei 2 anni precedenti l'evento. Il sussidio, per il 2014, viene corrisposto per: 8 mesi con meno di 50 anni di età, 12 mesi tra 50 e 54 anni. Si sale a 14 mesi oltre i 54 anni di età. L'importo dell'indennità è pari al 75% della retribuzione media mensile lorda degli ultimi 2 anni, se inferiore a 1.180 euro, con un massimo dell'indennità di 885 euro. Con retribuzioni superiori il massimo passa a 1.119 euro al me-

se. Dopo i primi 6 mesi è prevista una riduzione dell'indennità del 15% e dopo altri 6 mesi si applica una ulteriore riduzione del 15%.

B) Mini Aspl: viene erogata a quei lavoratori che non hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per richiedere l'Aspl "normale", ma abbiano versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 12 mesi. Per questi lavoratori viene corrisposta l'indennità per un periodo pari alla metà delle settimane lavorate nell'ultimo anno, con un importo uguale all'Aspl normale.

C) Indennità di mobilità: spetta agli operai, agli impiegati e ai "quadri" con contratto a tempo indeterminato e con un'anzianità contributiva di almeno 12 mesi e che inoltre siano dipendenti di aziende in stato di crisi, con almeno 15 dipendenti. In accordo con le organizzazioni sindacali, i lavoratori devono essere licenziati e di seguito avviati alla procedura di mobilità. L'importo, per il 2014 è di 913 euro al mese per retribuzioni fino a 2.098

euro lorde al mese e di 1.097 euro per retribuzioni superiori. Questi importi vengono ridotti del 20% dopo 12 mesi. La durata dell'indennità è di 1 anno per coloro la cui età è compresa tra i 18 e i 39 anni di età; di 2 anni tra i 40 e i 49 anni; di 3 anni dai 50 anni in poi.

D) Indennità di mobilità in deroga: viene estesa anche a quei lavoratori licenziati da aziende non destinatarie della normativa sulla mobilità ordinaria. Questa mobilità, di norma, viene corrisposta dopo aver concluso la percezione dell'indennità di disoccupazione. Viene gestita dalle Regioni con parte delle risorse previste dal Fondo Sociale Europeo.

E) Cassa Integrazione Guadagni: questa indennità spetta ai lavoratori di aziende con almeno 15 dipendenti. Sostituisce la retribuzione quando viene ridotta o sospesa. È ordinaria quando gli eventi sono temporanei e transitori, è straordinaria quando vi sono dei processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversioni aziendali. L'importo dell'inden-

nità è uguale a quello della mobilità. La durata: fino a 13 settimane, prorogabili a 52, per l'ordinaria. La straordinaria è legata alla durata della crisi aziendale.

F) Cassa Integrazione Guadagni in deroga: estende i benefici a tutte le imprese del settore privato, senza limiti di settore e di dimensioni.

Angelo Vivenza